

Rivista Internazionale di Diritto Comune

Ettore Majorana Foundation and
Centre for Scientific Culture

RIVISTA
INTERNAZIONALE
DI
DIRITTO
COMUNE

23

IL CIGNO G.G. EDIZIONI
Roma 2012 Erice

La *Rivista Internazionale di Diritto Comune* è pubblicata annualmente.

La pubblicazione di articoli e note proposti alla *Rivista* è subordinata alla valutazione positiva espressa (in forma anonima e nel rispetto dell'anonimato dell'autore) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato Scientifico.

Gli autori sono invitati a inviare alla *Rivista*, insieme con il testo da pubblicare, due abstract, uno dei quali in lingua diversa da quella del contributo, e "parole chiave" nelle due lingue.



*con il patrocinio della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania*

Indice

Saggi

- 9 Manlio Bellomo
Guiglielmo Perno, giurista di Sicilia (sec. XV)
- 23 Kenneth Pennington
The Law's Violence against Medieval and Early Modern Jews
- 45 Andrea Padovani
Diritto canonico, diritto veneto, diritto islamico. Incontri e scontri (secoli XIV-XV)
- 59 Emma Montanos Ferrín
“Filius manus violentas iniecit in patrem ipsum occidendo”. Estudio sobre una quaestio inédita de Tommaso dei Formaggini
- 91 Orazio Condorelli
Giovanni d'Andrea e dintorni. La scuola canonistica bolognese nella prima metà del secolo XIV
- 147 Thomas M. Izbicki
Manuscript Works of Bartolus de Saxoferrato in the Vatican Library

Note e documenti

- 211 Szabolc A. Szuromi
Some notes on the Councils of Toledo and the Church in “Hispania” (6th - 8th centuries)
- 223 Chiara Simbolotti
Tradizione giuridica longobarda. Un inedito frammento della Lombarda con glosse (Torino, BNU, F. IV. 1 fr. 11)
- 257 Simona Tarozzi
Tracce di clausole notarili dei tabelliones ravennati nei formulari medievali: il caso della retentio ususfructus ficticia

Orientamenti bibliografici

285 *Bibliografia*

A questo numero della *Rivista* hanno contribuito:

per gli Articoli

- Manlio Bellomo, Prof. Dr. h.c., già Professore ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Catania
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto Canonico – Università di Catania
Thomas M. Izbicki, Associate University Librarian for Collection Development, Rutgers University
Emma Montanos Ferrín, Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones, Universidad de La Coruña
Andrea Padovani, Professore ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università degli Studi di Bologna
Kenneth Pennington, Kelly-Quinn Professor of Ecclesiastical and Legal History, The Columbus School of Law and The School of Canon Law – The Catholic University of America, Washington, DC
Chiara Simbolotti, Dottore di ricerca in Filologia Germanica – Università di Torino
Szabolcs A. Szuromi, Professor ordinarius of Canon Law History – Pázmány Péter Catholic University (Budapest)
Simona Tarozzi, Ricercatrice confermata di Diritto Romano e Diritti dell'Antichità – Università di Bologna

per gli "Orientamenti bibliografici"

- Andrea Bartocci, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Teramo
Manlio Bellomo, v. sopra
Eduardo Cebreiros Álvarez, Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto Canonico – Università di Catania
Jörg Müller, Wiss. Mitarbeiter, Leopold Wenger Institut – Universität München
Paola Maffei, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Siena
Bernardo Pieri, Dottorando di Ricerca – Università di Bologna
Martino Semeraro, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno - Università di Roma "Tor Vergata"
Frank P.W. Soetermeer, Prof. Dr., Utrecht
Rosalba Sorice, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Catania
Szabolcs A. Szuromi, Professor ordinarius of Canon Law History – Pázmány Péter Catholic University (Budapest)
Christian Zendri, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Trento

Ai 23 numeri della *Rivista Internazionale di Diritto Comune* (1990-2012) hanno contribuito:

Giuliana Adorni
Federico R. Aznar Gil
Matthew Balensuela
Javier Barrientos Grandon
Andrea Bartocci
John L. Barton
Manlio Bellomo
Carlo Bersani
Jane Fair Bestor
Kees Bezemer
Péter Bónis
Henri Bresc
Elena Brizio
James A. Brundage
Severino Caprioli
Osvaldo Cavallar
Eduardo Cebreiros Álvarez
Orazio Condorelli
Emanuele Conte
Chris Coppens
Ennio Cortese
Pietro Costa
Marco Cozza
Francisco Cuena Boy
Mario Julio de Almeida Costa
Enrique De León
Rosa Maria Dessì
Stefano Di Bartolo
Gerhard Dilcher
Silvia Di Paolo
Gero Dolezalek
Charles Donahue, jr.
Alexander Eichener
Péter Erdő
José Antonio Escudero
Robert Feenstra
Antonia Fiori
Antonio García y García
Marco Gentile
Massimo Giansante
Patrick Gilli
Gérard Giordanengo
Wojciech Góralski
André Gouron
Maria Teresa Guerra Medici
Jan Hallebeek
Aquilino Iglesia Ferreirós
Thomas M. Izbicki
Bernd Kannowski
Julius Kirshner
Pavel Krafl
Stephan Kuttner
Peter Landau
Anne Lefebvre-Teillard
Maité Lesne-Ferret
Peter Linehan

Nella Lonza
Luca Loschiavo
Domenico Maffei
Paola Maffei
Federico Martino
Livia Martinoli
Andrea Massironi
Yves Mausen
Giuseppe Mazzanti
Ferdinando Mazzarella
Francesco Migliorino
Giovanni Minnucci
Emma Montanos Ferrín
Mario Montorzi
Jörg Müller
Wolfgang P. Müller
Giovanna Murano
Paolo Nardi
Giuseppina Nicolosi Grassi
Sebastiano Elio Nicotra
Knut Wolfgang Nörr
Giacomo Pace
Andrea Padovani
Riccardo Parmeggiani
Kenneth Pennington
Antonio Pérez Martín
Piergiorgio Peruzzi
Ugo Petronio
Anna Ricciardi
Jonathan Robinson
Manuel Augusto Rodrigues
Bernardo Alonso Rodríguez
Franck Roumy
Magnus Ryan
Piero Sabella
Carlos Salinas Araneda
Enrica Salvatori
José Sánchez Arcilla-Bernal
Angela Santangelo Cordani
Ludwig Schmugge
Martino Semeraro
Chiara Simbolotti
Frank P.W. Soetermeer
Rosalba Sorice
Lucia Sorrenti
Giuseppe Speciale
Michael Stolleis
Szabolcs A. Szuromi
Ilaria Taddei
Simona Tarozzi
Wacław Uruszczak
Giancarlo Vallone
José Miguel Viejo-Ximénez
Laurent Waelkens
Peter Weimar

Guglielmo Perno, giurista di Sicilia (sec. XV)

1. *La nascita, i primi studi e la collocazione sociale del giurista*

Non è noto l'anno di nascita del giurista e neppure è certo che egli sia nato a Siracusa, come tuttavia sembra probabile. È del 1405 il documento più risalente che lo riguarda. Egli vi compare come beneficiario di un assegno annuo di sei onze di Sicilia, da corrispondersi per quell'anno e per imprecisati anni successivi. L'assegno è concesso dal re Martino I d'Aragona, il Giovane, come contributo per i costi necessari per frequentare le scuole di diritto nel celebre *Studium* di Bologna.

È ovvia una prima curiosità: per quali vie il sovrano aragonese conobbe il giovane Guglielmo e forse ne apprezzò anche la personalità? Per tentare una risposta si può solo utilizzare un ricordo che compare nell'opera stessa di Guglielmo, là dove egli ricorda di avere appreso i primi rudimenti della giurisprudenza a Palermo dal suo *preceptor* (non *dominus*, e quindi al di fuori di un ambiente accademico), l'arcivescovo Ubertino de Marinis, feudista noto nel suo tempo, e da Berengario Bardace¹. Si può perciò supporre che sia stato l'arcivescovo-giurista a segnalare il giovane Guglielmo al sovrano. La circostanza non risolve però un problema ben più importante, ancora aperto nel dibattito storiografico, sul tema generale della collocazione sociale dei giuristi siciliani del Quattrocento e del Cinquecento.

Vi è un'impostazione non recente e perdurante, esemplata sulla tripartizione dei ceti secondo il modello assai tardo del Settecento rivoluzionario. Questa immagina che già nel tardo medioevo siano esistiti, in Sicilia, i gradini discendenti della nobiltà feudale e signorile, della borghesia, del volgo senza volto né voce. Nel quadro, la borghesia sarebbe da identificare con un imprecisato 'patriziato urbano', staccato dalla campagna e decisamente cittadino², e questa supposta borghesia

* Pubblico qui, con varianti e aggiunte, un mio articolo che si pubblica anche, con identico titolo, in *Portraits de maitres offert à Olga Weijers* (Brepols Publishers, Turnhout 2013).

¹ A. Romano, *Giuristi siciliani dell'età aragonese. Berardo Medico, Guglielmo Perno, Gualtiero Paternò, Pietro Pitrolo* (Giuffrè, Milano 1979) 37-38 e nt. 9.

² A. Romano, *Legum doctores e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli* (Giuffrè, Milano 1984) 88 ss., e 112 nt. 216: con riferimento

sarebbe stata sostenuta dalla corona in funzione antifeudale³.

Per un'opposta impostazione il supposto 'patriziato urbano' appare troppo debole e immaturo nel confronto con la consolidata nobiltà feudale, sicché sembra più opportuno pensare a un ampio cetto agrario dominante nella campagna, e non solo: cetto composto da liberi proprietari, signori territoriali e fondiari, laici ed ecclesiastici. Anche nella città il cetto agrario sarebbe centrale, perché in essa trapianta con successo i propri 'ideali proprietari', essenziali per segnare e segnalare la *dignitas* della famiglia e del parentado e l'ascendente sociale su ogni altro strato sociale⁴. Nella città i liberi professionisti avrebbero goduto delle grazie del tradizionale cetto dominante, ma solo come clientuli trattati con benevolenza, e con generoso e geloso distacco. Inoltre lo

alla componente cetuale dei giuristi parla di una «carriera dottorale legata ad uno *status* inferiore, staccata dalla terra e collegata con la vita cittadina».

³ C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana, 1475-1525* (Rubbettino, Soveria Mannelli 1982) soprattutto p. 29. Successiva storiografia sul tema in M. Bellomo, 'Storia di ceti e storia di giuristi: la Sicilia tra Quattrocento e Cinquecento', *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 8 (1997) 9-20; ora in M. Bellomo, *Medioevo edito e inedito. IV. Sicilia: giuristi, prelati e uomini d'armi tra feudi e demani* (Il Cigno Edizioni, Roma 2002) 93-106.

⁴ Bellomo, *Medioevo edito e inedito*, IV. Già prima Id., 'Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese', *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 1(1990) 155-171, e in lingua catalana in *Els Catalans a Sicilia*, F. Giunta et alii (Generalitat de Catalunya, Barcelona 1992) 189-196, ora anche in Bellomo, *Medioevo edito e inedito*, IV, 75-92. Condividono e seguono la stessa impostazione per Caltagirone, 'città-baronessa', G. Pace, *Il Governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone tra medioevo ed età moderna* (Il Cigno Edizioni, Roma 1996); per Messina C. E. Tavilla, 'La controversia del 1630 sullo *Studium*: politica e amministrazione della giustizia a Messina tra Cinque e Seicento', *Archivio Storico Messinese* 59 (1991) 68-74, con riferimento agli anni risalenti del Quattrocento; F. Martino, *Messana Nobilis Siciliae Caput* (Il Cigno Edizioni, Roma 1994). Messina sembra, all'apparenza, un'eccezione, perché la città è stretta dalle colline da ogni parte e la sua attività prevalente si svolge attorno al porto e per affari marittimi coordinati da un potente 'Consolato del Mare', dove la presenza delle signorie locali è predominante rispetto al cetto mediano. Ma l'eccezione riguarda solo il campo d'azione di una nobiltà cittadina che sebbene abbia propri feudi in varie parti dell'isola pone tuttavia e concentra i propri interessi nel governo delle relazioni marittime e dei proficui guadagni connessi: sicché il quadro complessivo non muta, come ha dimostrato con ricca documentazione C. Salvo, 'Il Consolato del Mare di Messina. Feudatari e mercanti tra medioevo ed età moderna', *Clio* 26.2 (1990) 187 ss.; e con più ampia prospettiva Ead., *Giurati, feudatari, mercanti. L'élite urbana a Messina tra medioevo ed età moderna* (Roma 1995); Ead., *Una realtà urbana nella Sicilia medievale. La società messinese dal Vespro ai Martini*, Introduzione di M. Bellomo (Il Cigno Edizioni, Roma 1997) e letteratura ivi citata.

stesso ceto agrario si sarebbe interessato alle nuove opportunità offerte dagli apparati di un *Regnum* in via di riorganizzazione e avrebbe selezionato giovani intraprendenti per avviarli allo studio del diritto, e per porli in concorrenza con chi, figlio di notaio o di medico o per l'abito ecclesiastico, già si muoveva con abilità e padronanza negli ambiti forensi⁵.

Secondo la prima prospettiva Guglielmo Perno sarebbe appartenuto al c.d. 'patriziato urbano', e come altri giuristi siciliani del tempo avrebbe mirato a nobilitarsi per mezzo degli studi di diritto, notoriamente fonte di ricchi guadagni, e anche per mezzo del matrimonio con la nobile Norella de Schifanò Bonsolle⁶.

Secondo la seconda prospettiva, invece, Guglielmo Perno avrebbe fatto parte di un ampio ceto agrario radicatosi in città, in un tempo in cui i poteri locali erano gestiti, con larga preminenza e maggioritaria percentuale di presenze, da esponenti maggiori e minori della nobiltà feudale e signorile: gestione utile anche al fine di un proficuo collegamento con il potere centrale, a Palermo.

Per quanto riguarda gli studi di diritto, e perciò anche per quanto riguarda Guglielmo Perno, il problema è dunque di stabilire se vi sia stata una borghesia desiderosa di nobilitarsi con l'acquisizione feudale di *civitates* e *terrae* in concorrenza con la nobiltà dominante in sede locale e se la nobiltà, per la sua parte, sia stata interessata a imborghesirsi per avere titoli più articolati per partecipare al governo centrale ristrutturato dal giovane re Martino. E sebbene l'alternativa riduca a formula fin troppo schematica una realtà ben più complessa, essa tuttavia può rappresentare il filo rosso secondo il quale è possibile orientarsi nel labirinto di quella realtà.

2. *La cultura giuridica nella Sicilia del Quattrocento*

Intanto, preliminarmente, è utile soffermarsi sul problema che riguarda lo studio del diritto in Sicilia e la sua importanza all'aprirsi del '400: problema peraltro comune alle due opposte rappresentazioni.

⁵ Un chiaro esempio, per altra regione d'Italia, ci riporta alle ultime volontà del cardinale Francesco Lando, veneziano, che nel suo testamento del 13 settembre 1326 si preoccupa di predisporre e assicurare i mezzi necessari affinché un giovane del casato, scelto fra i più abili, e presentabile per il decoro e la fortuna del parentado, e perciò né gobbo né zoppo né strabico né difettoso nelle membra, sia avviato agli studi di diritto e sostenuto fino al dottorato: vd. M. Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune* (Il Cigno Edizioni, IV rist., Roma 2004) 225-226.

⁶ Così Romano, *Giuristi siciliani* 42; vd. anche Id., *Legum doctores* 125.

Colpisce una circostanza. Fino al chiudersi del secolo XIV, in Sicilia come in diverse parti d'Europa, è scarsa l'attenzione verso la scienza giuridica operante da oltre due secoli, e la storiografia poco o nulla ha potuto accertare sull'esistenza di scuole di diritto⁷, mentre sono rarissimi gli intellettuali che lasciano traccia d'essere stati in qualche modo giuristi⁸. Le controversie si risolvono con la spada, e gli scontri tra le fazioni e le parentele sono incessanti e sanguinosi. Il Trecento siciliano è un secolo tragico come è tragica la sorte di una debolissima monarchia che è pegno ed ostaggio di grandi famiglie feudali (Chiaromonte, Ventimiglia etc.). Ma dal 1398 la situazione, improvvisamente, cambia radicalmente. Il giovane re aragonese, Martino I, in un Parlamento convocato a Siracusa (destinato a diventare celebre), utilizzando i lavori di una commissione appositamente costituita, mette in chiaro, in due elenchi distinti, quali città sono di demanio regio e quali di dominio feudale. L'operazione, apparentemente ardua, o irrilevante, raggiunge un duplice scopo: garantisce ai signori locali i poteri connessi e conseguenti al riconoscimento dello stato feudale delle *civitates* e delle *terrae* di loro dominio, in cambio della fedeltà alla corona; e al contempo offre alle stesse signorie feudali come alle signorie cittadine delle città demaniali (rappresentate da 'senatori' e 'giurati', spesso signori feudali per loro conto fuori dalla città che concorrono a governare) un ampio spazio operativo nel quale esse potranno allargare i loro poteri locali e proiettarli anche verso gli ambiti centrali del regno. Per questo duplice motivo si creano interrelazioni fra le città feudali e demaniali, e in più si apre la possibilità di una fruttuosa integrazione verticale fra la periferia (feudale e demaniale) e la capitale. Nei fatti le nuove occasioni offrono alla nobiltà la possibilità di autenticare titoli nobiliari legittimamente posseduti o arbitrariamente vantati, e guadagni e potere, mentre, al contempo, aprono spazi utili al ceto agrario inurbato per partecipare al

⁷ Solo per i primi decenni del Quattrocento affiorano notizie documentate, come per esempio per una scuola di diritto, *legale Studium*, retta da un ignoto giurista, Antonio Bonanno, autorizzata dal viceré di Sicilia, funzionante dapprima a Sciacca e poi a Trapani: vd. A. Romano, 'Su due giuristi siciliani del Quattrocento: Antonio e Giacomo Bonanno', in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, M. Bellomo cur., I (Tringale Editore, Catania 1985) 237-258, specialmente 248 ss.

⁸ Per la prima metà del Trecento l'unico nome emergente è quello di Berardo Medico, detto 'il Saccurafa' (forse per la sua capacità di 'cucire insieme', come in un sacco, opinioni diverse). Di lui resta una *Interpretatio super Cap. 'Volentes'* (di Federico d'Aragona), edita nel Cinquecento e riproposta in edizione critica da Romano, *Giuristi siciliani* 10 nt. 27 per notizie sull'edizione a stampa, e 24-32 per l'edizione critica.

governo locale e centrale, nei limiti del possibile, e in genere su posizioni minoritarie.

Ma per avere posto negli organi di governo e nelle magistrature regie occorrono ora competenze che vanno ben al di là dell'usuale addestramento alle armi. Occorrono competenze giuridiche. Così si comprende, fra l'altro, perché nel 1434 sarà concesso a Catania di fondare uno *Studium Siciliae Generale* per gli studi di diritto e di teologia, e perché lo *Studium* sarà fondato nel 1444 'ad instar Universitatis Bononie'⁹.

3. *Guglielmo Perno: 'iuris doctor', magistrato, avvocato*

Guglielmo Perno si trova a vivere nel flusso di questi avvenimenti. Palermo e la scuola di Ubertino de Marinis non sono sufficienti. È necessario un titolo dottorale che renda manifesta la sua capacità di trattare affari pubblici e di difendere le ragioni del ceto dominante, gli interessi di signori feudali, territoriali, di liberi proprietari terrieri.

Per addottorarsi si allontana dall'isola per molti anni. E quando parte non è un *quisque de populo* che appartiene a un indefinito 'patriziato urbano'. Lascia in patria una vasta ragnatela di parentele costantemente legata alla proprietà terriera, alla Chiesa, agli organi di governo cittadini, tutta ben radicata a Siracusa e nel territorio circostante: Matteo Perno, *presbiter et canonicus*, Bernardo de Perno (registrato nel *Liber privilegiorum* della città), Jacopo Perno 'senatore', Guglielmo Perno 'senatore', Pietro Perno 'giurato' cittadino e barone di Floridia, altro Pietro 'giurato', e un suo omonimo Guglielmo Perno, *miles*, sarà ambasciatore ad Alfonso il Magnanimo nel 1420¹⁰. Non solo: se sposerà la nobile Norella de Schifanò Bonsole, come farà nel 1428¹¹, cioè

⁹ Per un orientamento sui problemi della fondazione e degli sviluppi dell'Università di Catania vd. M. Bellomo, 'Modelli di Università in trasformazione: lo *Studium Siciliae Generale* di Catania tra medioevo ed età moderna', in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI*, G. Zito cur. (Torino 1995) 103-121; anche in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 6 (1995) 7-27, e ora in M. Bellomo, *Medioevo edito e inedito. I. Scholae, Universitates, Studia* (Il Cigno Edizioni, Roma 1997) 177-199, con l'edizione in Appendice, 195-199, delle *Supplicationes... civitatis Cathanie oblate Sacre Regie Maiestati* (ad Alfonso il Magnanimo) del 1434: ove in risposta alla decima supplica (p. 197) vi è il *placet* del sovrano. Al *placet* di Alfonso seguirà la Bolla di Eugenio IV del 18 aprile 1444. Questa fonderà lo *Studium* e farà riferimento al modello bolognese: vd. pp. 181-182 e letteratura ivi cit.

¹⁰ Romano, *Giuristi siciliani* 36 nt. 3.

¹¹ Vd. *supra*, nt. 6.

potrà accadere perché negli ambiti nobiliari di Siracusa si riconosceva alla sua famiglia, fin dagli inizi del secolo, una collocazione degna e compatibile per un tale matrimonio.

Con questa tradizione parentale, che della terra ha fatto lo strumento del potere locale¹², Guglielmo Perno studia dapprima a Bologna, allievo del grande Bartolomeo da Saliceto¹³, e si sposta poi, nel 1410, a Padova. Qui consegue la *licentia docendi* il 2 marzo 1412 e si addottora dieci giorni dopo, il 12 marzo¹⁴.

Tornato in patria inizia un'intensa attività che lo vede impegnato come membro di varie magistrature locali e come consulente per processi in gran parte coinvolgenti interessi nobiliari e fondiari¹⁵. Nel 1428 compie il grande salto: è a Palermo, la capitale, dove è giudice di primo appello, e al contempo diventa signore feudale di Fiumetorto e Racha, di Cuba e della metà di Malinventre (oggi Catenanuova). È poi giudice della Regia Gran Corte nel 1433-1434 ed è avvocato fiscale in vari anni, specie fra il 1439 e il 1445. Poi torna nelle terre natie, ed è documentata la sua attività pubblica a Lentini e nell'importantissima città di Noto, dove è giudice d'appello. Muore nel 1451 (o forse nei primi mesi dell'anno successivo)¹⁶. E non è senza significato, nel flusso degli avvenimenti che si susseguono dopo il 1398, che a ricoprire la stessa carica di giudice d'appello a Noto gli succeda, il 31 maggio 1452, il *legis doctor* Antonino Mantello, primo laureato in diritto del recentissimo *Studium Siciliae Generale* di Catania¹⁷.

4. Opere note e ignote di Guglielmo Perno

Guglielmo Perno compose opere legate strettamente ai propri interessi professionali e politici. Fu considerato, a ragione, "summus inter modernos siculos feudista"¹⁸.

Sono predominanti i *consilia*, ed è lo stesso giurista a considerarli preminenti nell'atto in cui, a Siracusa, il 27 agosto del 1439, introduce con un Proemio¹⁹ la silloge in tre *Volumina* di quanto ha ritrovato fra le carte della propria produzione consiliare. Nei primi due volumi egli

¹² Ma per Messina vd. *supra* nt. 4.

¹³ Romano, *Giuristi siciliani* 37 e nt. 7.

¹⁴ Romano, *Giuristi siciliani* 38.

¹⁵ Romano, *Giuristi siciliani* 40-41

¹⁶ Romano, *Giuristi siciliani* 42-44.

¹⁷ Romano, *Giuristi siciliani* 44

¹⁸ Così Pietro de Gregorio, *De concessione feudi tractatus* (Palermo 1598) fol. 38.

¹⁹ Il Proemio è edito da Romano, *Giuristi siciliani* 83-85.

inserisce centinaia di *consilia* e nel terzo un *Repertorium in iuris apicibus* approntato per l'occasione²⁰. È probabile che molti *consilia* siano sfuggiti alla ricognizione e alla copiatura manuale dell'autore, ed è certo che dell'insieme poco è giunto fino a noi.

Guglielmo, inoltre, compila un quarto volume, nel quale riprende altri *consilia* per utilizzarli, con annotazioni varie, come commento alle *Consuetudines* di Siracusa²¹.

La più consistente raccolta di *consilia* superstiti si conserva a Siracusa, nella Biblioteca Comunale, in un codice identificato dal titolo *Guilielmi de Perno Consilia*: in esso sono riportati 128 *consilia*²². Venti *Consilia super consuetudinibus civitatis Syracusarum*, inoltre, sono traditi da un codice della Biblioteca Comunale di Palermo, Qq.F.55, ma tre di questi sono presenti anche nel codice di Siracusa, sicché ai 128 siracusani si possono sommare solo altri 17 *consilia*²³. Il resto sembra perduto.

L'opera più nota di Guglielmo Perno è la raccolta di 24 *Consilia Pheudalia*, l'unica ad avere avuto la ventura d'essere pubblicata, a Messina, nel 1537²⁴, e poi ripetutamente ristampata²⁵.

Non si conoscevano manoscritti dell'opera²⁶, finché sul finire del secolo scorso, per una fortunata circostanza, non ho scoperto un prezioso codice, della metà circa del secolo XVI, là dove meno mi sarei aspettato di trovarlo. Il codice si conserva a Lawrence, nella Kenneth Spencer Research Library, University of Kansas, con la segnatura E.259²⁷. Il

²⁰ Romano, *Giuristi siciliani* 46-50.

²¹ Romano, *Giuristi siciliani* 50 ss.

²² Romano, *Giuristi siciliani* 54-56; i *consilia* sono editi parzialmente a p. 83-114, e tre interamente a p. 124-143.

²³ Un *consilium* che è nel codice di Siracusa si ritrova anche a Palermo, Biblioteca Nazionale, IV.F.11, fol. 178v-179r, e altro, che è nel codice della Biblioteca Comunale di Palermo, Qq.F.55, è presente anche nel ms. Catania, Biblioteca Regionale, Vent.I.115, fol. 23r-24r: vd. Romano, *Giuristi siciliani* 115-119.

²⁴ *Guilielmi de Perno Consilia pheudalia et in medio De Principe, De Rege deque Regina Tractatus atque pheudorum nonnulla Notabilia...* (Messanae MDXXXVII; rist. anast., con Introduzione di A. Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995).

²⁵ Lugduni 1553, 1573, 1601 cit. da Romano, *Giuristi siciliani* 63-64 nt. 118.

²⁶ Romano, *Giuristi siciliani* 63-64 nt. 118.

²⁷ Nel codice i *Consilia Pheudalia* di Guglielmo Perno occupano i fol. 59r-121r, 129v-134r, 135v-137r, 152r-160v, 175r-180v. Fra i *Consilia* sono intercalati tre *Tractatus* e quattro *Notabilia*, per i quali vd. *infra* nt. 31 e 32. Del codice ho dato analitica descrizione e frammenti di edizione in M. Bellomo, 'Giuristi di Sicilia tra corona e feudi. Sulle tracce di attività forensi, amministrative e didattiche nei

manoscritto, posto per errore sotto la paternità di un ignoto Orazio Santini, che in realtà ne è stato uno dei possessori²⁸, è un'autentica miniera per la conoscenza di opere della giurisprudenza siciliana del Quattrocento: opere in parte conosciute per altri testimoni, in parte ignote, in parte note ma ritenute perdute²⁹. È certo che i *Consilia Pheudalia* del codice di Lawrence non hanno avuto a modello l'edizione messinese del 1537 e perciò non derivano da quell'edizione, ed è probabile che chi li ha riprodotti li abbia copiati dall'originale di mano di Guglielmo Perno, o da copia fedelissima all'originale³⁰.

Come nell'edizione a stampa e in parallelo con questa, fra i *consilia* feudali compaiono, inframezzati, i tre trattatelli *De Principe, De Rege, De Regina et Rege*³¹ e quattro *Notabilia*³² dello stesso Guglielmo Perno. Questi testi, conosciuti per l'edizione a stampa del 1537, trovano nel codice di Lawrence l'unica fonte che li riporta in forma manoscritta.

Mancano nel manoscritto di Lawrence altre opere di Guglielmo Perno, o a lui attribuite: le *Interpretationes* ai *Capitula* 'Si aliquem' e 'Volentes', alcuni scritti su *Pragmaticae* dei sovrani aragonesi Martino e Alfonso, e "poche glosse a due *privilegia* della città di Agrigento ed Augusta"³³, inserite invece nell'edizione messinese del 1537.

Il testimone del Middle-West americano, inoltre, è particolarmente prezioso perché sui margini reca numerosissime glosse anonime, composte da chi, con eccellente capacità di sintesi, ha estrapolato da ogni *consilium* i principi generali e le *regulae* dei quali Guglielmo si serviva per confezionare i propri testi³⁴. Documentazione, questa, che apre una

secoli XIV-XVI, *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 12 (2001) 9-100, ora anche in Bellomo, *Medioevo edito e inedito. IV*, 124-215.

²⁸ Bellomo, *Giuristi di Sicilia*, cit. (*Medioevo edito e inedito. IV, ad indicem*). D'ora in avanti l'articolo sarà citato da *Medioevo edito e inedito. IV* col titolo abbreviato *Medioevo IV* (vd. *supra* nt. 3).

²⁹ Per queste opere vd. Bellomo, *Medioevo IV*, 123-215

³⁰ Bellomo, *Medioevo IV*, 133-134.

³¹ Sono a fo. 137r-146r, 146r-148r, 148r-152rb, parzialmente editi, con le relative *glossulae*, in Bellomo, *Medioevo IV*, 183-186.

³² Il primo dei *Notabilia* è a fol. 121r-129v, il secondo a fol. 134r-135v, il terzo a fol. 160v-161v *in fine*, il quarto a fol. 161v *in fine*-175r, 176r-178v. Solo il secondo *Notabile* non è corredato da *glossae*. Per un'ed. parziale dei testi vd. Bellomo, *Medioevo IV*, 180-182, 183, 188-190.

³³ Romano, *Legum doctores* 164.

³⁴ Mi pare improbabile che di tali glosse possa essere stato autore lo stesso Guglielmo Perno: *glossulae* analoghe, presentate in forma di rubriche di paragrafi e in posizione introduttiva, sono comunissime in ogni edizione a stampa di opere giuridiche del tardo Quattrocento e dei secoli successivi. E non mancano nei manoscritti: per un vistoso esempio risalente al '300 vd. il ms. Città del Vaticano, BAV, Chigi E.VIII.245, e sul punto specifico M. Bellomo, *I fatti e il*

privilegiata finestra per comprendere quanto fosse legata al *ius commune* l'opera forense del giurista siciliano³⁵.

Vi sono altre pagine dello stesso manoscritto che rivelano un nuovo scenario, perché in esse è trädita una delle opere di Guglielmo Perno ritenuta perduta³⁶. Ricompaiono le *Apostillae* al *Commentarium* di Andrea d'Isernia sugli usi feudali³⁷, intelaiate in un reticolo unitario, o forse in un vero e proprio *Apparatus*³⁸. Di queste *Apostillae* si aveva solo una indiretta notizia, data dallo stesso Guglielmo Perno in un suo *consilium*, là dove l'autore rinviava a quanto aveva scritto, *plene*, "ad margines ad commentarium domini Andree de Ysernia"³⁹. Nulla di più, fino a pochi anni fa⁴⁰.

5. *Guglielmo Perno e il sistema del diritto comune europeo*

Le *Apostillae* ritrovate, accanto ai *Notabilia*, sono fra gli scritti teorici di Guglielmo Perno che meglio aiutano a comprendere i percorsi attraverso i quali il giurista riusciva a legare in modo sistematico il diritto feudale dell'isola al *ius commune* che si insegnava in ogni scuola europea di diritto: percorsi peraltro seguiti da chi nelle *glossae* ai *Consilia Pheudalia* risaliva ai principi e alle *regulae* del *ius commune* incorporati nei testi consiliari.

L'analisi delle *Apostillae* convince, senza alcun dubbio, che esse fanno parte di un *apparatus recollectus* composto da un anonimo allievo che ha avuto a disposizione il *Commentarium* di Andrea di Isernia posseduto dal maestro, come è detto ad apertura: "Dominus Gulielmus de

diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV) (Il Cigno Edizioni, Roma 2000) 31-32.

³⁵ Ho edito integralmente tutte le glosse trädite dal ms. di Lawrence, già in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 12 (2001) e ora in Bellomo, *Medioevo IV*, 164-191.

³⁶ Considerata perduta, con ragione, da Romano, *Legum doctores* 177.

³⁷ Per la identificazione dei passi ho utilizzato l'edizione di Andrea di Isernia, *In Usus feudorum Commentaria*, Lugduni 1579.

³⁸ Il testo è trädito dal ms. Lawrence, Kenneth Spencer Research Library, University of Kansas, E.259, fol. 188r-211v (vd. *supra*, testo e not. 27). D'ora in avanti solo Lawrence.

³⁹ Il brano è segnalato da Romano, *Legum doctores* 177 nt. 67.

⁴⁰ Non ha potuto utilizzare queste preziose *Apostillae*, per ragione cronologica, M. Caravale, 'Il pensiero di Guglielmo Perno sul rapporto re-baroni: qualche breve considerazione', *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI* (Torino, 1995) 213-221: articolo ripubblicato dallo stesso autore nel suo volume *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni* (Roma - Bari, Laterza, 1998) 221-231.